



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 Sezione penale

Il Tribunale di Latina, I Collegio Penale, composto dai magistrati:

dott. Gian Luca SOANA	Presidente, estensore
dott. Fabio VELARDI	Giudice
dott.ssa Francesca COCULO	Giudice

alla pubblica udienza del **26 ottobre del 2022** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- TRULLI Alessia** nata a Terracina il 16.12.1972 residente a Sonnino Contrada Vallerotta n. 13

LIBERA ASSENTE

Difeso di fiducia dagli Avvocati Renato Archidiacono e Silvia Siciliano del Foro di Latina (nomina del 19.3.2013)

- IANOTTA Luciano** nato a Terracina il 18.8.1971 residente a Sonnino in c/da Madonnelle n. 12/a

LIBERO NON COMPARSO  
 PRESENTE IN PRECEDENTE UDIENZA

Difeso di fiducia dall'Avvocato Renato Archidiacono del Foro di Latina (nomina confermata all'udienza del 22.2.2019)

**IMPUTATI**

(come da foglio che segue)

Conclusioni:

- Pubblico Ministero, dott. Giancristofaro: n.d.p. per prescrizione per il capo b); condanna per il capo a) a tre anni di reclusione per il capo b).
- Difesa degli imputati, Avvocato Siciliano, per entrambi, in sostituzione per Iannotta dell'Avvocato Archidiacono: assoluzione per il capo a); si associa al PM per il capo a)

N. 1737/2015 RG Trib.

Nr. 9853/2012 RG NR

N. 6497/2012 RG GIP

N. **2840/2022** Sentenza

R. Es. ....

Proc. Rep.

Camp. penale N. ....

Redatta scheda il .....

SENTENZA

Depositata in data **21-11-2022**

V° PG **21-11-2022**

FUNZIONE CANCELLIERO

Comunicata al PG

data di irrevocabilità

## INDAGATI

dagli artt. 110 c.p., 216, 1° comma, n. 1 e 223 del R. D. n. 267/1942, perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Latina in data 10.06.2010, occultavano e, comunque, distraevano i beni di tale società e in particolare numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing, tra cui trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto frantumazione e tre carri ponte e un Iveco Trakker concessi in leasing, nonché due semirimorchi, quattro autocarri e un Iveco Magirus di proprietà.  
In Latina, sentenza di fallimento del 10.06.2010

b) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 646 e 61 n. 11 c.p., perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, abusando della detenzione di veicoli in virtù di quattro contratti di leasing stipulati con la Unicredit Leasing spa, si appropriavano di un trattore stradale, un escavatore cingolato e due semirimorchi concessi loro in leasing dalla predetta Unicredit Leasing spa.  
In Latina, acc. Il 05.10.2012

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di decreto di rinvio a giudizio del 8.7.2015 si è proceduto nei confronti degli odierni imputati per vederli rispondere dei delitti loro ascritti in epigrafe.

All'udienza del:

- 15.6.2015 e del 16.11.2016 si è proceduto a rinvio per omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio alla Trulli;

- 12.7.2017, dichiarata l'assenza degli imputati e costituitasi parte civile la curatela del fallimento, è stato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste;

- 16.5.2018 sono stati sentiti i testi del PM Raffaella Longobardi (curatrice del fallimento), Enzo Gambararo (consulente del PM) e Saronno Giovanni della Guardia di Finanza;

- 22.2.2019, presente Iannotta, è stato sentito il teste del PM Gabriele Farinelli Pravettoni;

- 11.12.2019 è stata rinviata per impedimento dello Iannotta, con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni;

- 10.6.2020 è stata rinviata di ufficio in attuazione delle norme e del decreto del Presidente del Tribunale in materia di emergenza epidemiologica;

- 25.10.2020 è stata rinviata per assenza dei testi della difesa citati, con successiva sanzione irrogata da parte del Collegio;

- 27.10.2021 si è proceduto ad esame imputato Iannotta, con rinvio per citazione del teste della difesa;

- 26.1.2022 si è disposto l'accompagnamento coattivo del teste della difesa nuovamente citato e non comparso;

- 22.6.2022 è stata sentito il teste della difesa (Valentino Marcheggiani) per, poi, rinviarsi per la discussione.

All'odierna udienza del 26 ottobre del 2022, in assenza di ulteriori richieste, sono state confermate le ordinanze già emesse, dichiarata chiusa l'istruttoria, dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento per, poi, le parti rassegnare le proprie conclusioni come sopra riferite; la parte civile non ha concluso in quanto assente da diverse udienze.

All'esito della Camera di Consiglio, il Collegio ha dato lettura del dispositivo che segue con motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Collegio che sulla base delle emergenze probatorie acquisite deve emettersi nei confronti dei due imputati una sentenza di assoluzione per tutti i delitti ascritti in quanto è insufficiente e contraddittoria la prova che Iannotta li abbia commessi e per la Trulli che i fatti costituiscano reato.

1. Dalle dichiarazioni rese dalla curatrice Maria Raffaella Lombardi, dalla relazione dalla stessa redatta ex art. 33 L.F. e dalla sentenza di fallimento emerge che la società INDUSTRIALE PONTINIA S.R.L.:

- aveva quale oggetto sociale la commercializzazione all'ingrosso di prodotti inerti (misto cava-breccia-pozzolana) e di altri materiali da costruzione, oltre a quella di trasporto per conto terzi;

- ha avuto quali soci Pennacchia Luciano e la Merchant Company s.a.s. di Trulli Alessia & C.;
- ha avuto dalla costituzione e fino al fallimento quale amministratrice unica Alessia Trulli;
- con sentenza n. 41 del 10.6.2010 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina, con nomina della dott.ssa Lombardi quale curatrice fallimentare (in atti).

In questo contesto e per quel che qui interessa la curatrice - che poi è stata sostituita da gennaio del 2018 dal dott. Roccato - ha riferito che, all'inizio della sua attività ed anche a seguito delle insinuazioni nel fallimento, verificava che vi erano una serie di mezzi che la società aveva acquisito a seguito della conclusione di contratti di leasing e che non erano stati consegnati alla curatela e/o restituiti alla società di leasing che li aveva forniti. In particolare, si trattava di quelli indicati al capo A) di imputazione, oltre ad altri che, poi, erano stati, successivamente, recuperati; beni di cui la società di leasing, una volta intervenuto il fallimento, aveva chiesto la restituzione alla Trulli (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

Chieste spiegazioni alla Trulli in ordine a questi beni, quest'ultima riferiva alla curatrice che si trattava di mezzi che si trovavano in Romania dove la società aveva uno stabilimento per la produzione degli inerti. Subito dopo, la Trulli, senza alcuna autorizzazione da parte della curatela, fece rientrare alcuni di questi mezzi che vennero restituiti, non venendo invece recuperati un escavatore Hitachi modello ZX4012, un semirimorchio Pellicano targato AC60225 ed due trattori stradali targati CK392CC e CK292CC.

Per quanto riguarda la figura di Luciano Iannotta la curatrice ha riferito che lo stesso nella società fallita svolgeva, formalmente, le mansioni di responsabile tecnico e che il medesimo ha, sempre, accompagnato la Trulli alle convocazioni presso di lei e che, in quelle occasioni, spesso era lui a fornire le informazioni da lei richieste anche con riferimento all'inventario da effettuare: elementi che l'hanno indotta a valutarlo quale amministratore di fatto della società.

Luciano Iannotta, sentito durante il dibattimento, ha negato la sua funzione di amministratore di fatto della società, evidenziando come sia stata rigettata una azione di responsabilità nei suoi confronti attivata presso il Tribunale di Roma; lo stesso ha aggiunto che la società, di cui era responsabile tecnico, aveva uno stabilimento in Romania - ove la società provvedeva ad estrarre il materiale inerte - e che al momento dell'inventario lui e la Trulli fecero presente alla curatrice che loro avrebbero provveduto a far rientrare i beni dalla Romania ma che quest'ultima gli intimò di non toccare nulla non essendo a ciò stati autorizzati.

In ultimo è stato sentito Valentino Marcheggiani il quale ha riferito: di essere stato dipendente della società fallita quale autista; che i mezzi di cui si tratta sono stati, a suo tempo, da lui trasportati in Romania dove c'era una cava estrattiva della società; che lui dopo il fallimento era andato, su

disposizione di qualcuno della società, a ritirare i mezzi, ma che, poi, ivi giunto, gli era stato detto di non riportarli in Italia in quanto la curatrice aveva detto che era sua competenza dare un tale ordine; che lui aveva fatto, circa quattro anni fa, le foto depositate dalla difesa dei mezzi che si trovavano ancora in Romania.

In atti è stata depositata la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 22599 del 6.11.2018, ove, nel rigettarsi l'azione di responsabilità intrapresa dalla curatela nei confronti della Trulli e dello Iannotta, si è indicata anche l'assenza di prova in ordine allo svolgimento da parte dello Iannotta delle funzioni di amministratore di fatto.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva, innanzitutto, che il delitto contestato al capo B) deve valutarsi come assorbito in quello di cui al capo A), tenuto conto che:

- *il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 3.7.2015/20.1.2016);*

- nel caso in esame, peraltro, la mancata restituzione dei beni è avvenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento quando la società di leasing, proprio a seguito di detta sentenza, ha valutato come risolti i contratti di leasing, chiedendo alla Trulli la restituzione dei mezzi (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

3. Per quanto riguarda Iannotta Luciano il Collegio ritiene che non vi è prova sufficiente che questi svolgesse le mansioni di amministratore di fatto della società poi fallita.

Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, indica che la qualifica di amministratore di fatto richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4865 del 25/11/2021 Ud. - dep. 10/02/2022).

Nel caso in esame, come già osservato dal Tribunale di Roma, sezione specializzata delle imprese - che ha, di fatto, valutato lo stesso materiale probatorio (tra l'altro le relazioni della curatela e la consulenza del PM) presente in questo processo - dall'istruttoria non è emerso, con la certezza richiesta per una condanna, che lo Iannotta abbia svolto, durante l'attività dell'impresa, quelle mansioni direttive, sopra richiamate, necessarie per la presenza di un amministratore di fatto.

Al riguardo, infatti, non può valutarsi come sufficiente e decisivo quanto riferito dalla curatrice allorché ha evidenziato che Iannotta ha accompagnato la Trulli ad ogni incontro con lei, dando un contributo fondamentale alla redazione dell'inventario; infatti, trattasi di attività che

appare compatibile con il ruolo di responsabile tecnico che questi svolgeva in detta società e, comunque, non indice dello svolgimento di funzioni direttive per come delineate dalla giurisprudenza. In vero, per accertare lo svolgimento di fatto delle funzioni di amministratore sarebbe stato necessario un approfondimento investigativo diretto a verificare - ad esempio sentendo chi lavorava all'interno dell'azienda e/o chi con essa aveva rapporti sia quale fornitore che quale cliente - se effettivamente il reale gestore della società fosse stato lo Iannotta e non la Trulli; accertamenti non emersi in dibattimento.

Pertanto, nei confronti di Iannotta deve emettersi una sentenza di assoluzione essendo insufficiente la prova che abbia commesso il fatto.

4. Per quanto riguarda la Trulli il Collegio ritiene che non sia sufficiente la prova della sua volontà di sottrarre quei beni alla curatela.

In vero, la Trulli ha, subito, indicato alla curatrice la presenza di quei beni in Romania e la sua disponibilità a farli rientrare in Italia, tanto che, poi, uno di questi è stato riportato nel nostro Paese e restituito.

In tale ambito, durante il dibattimento è emerso che gli altri beni non sono stati riportati in Italia in quanto la curatrice ha fatto presente alla Trulli che non era nei poteri di quest'ultima effettuare un tale recupero; il tutto come risulta non solo da quanto riferito dall'imputato Iannotta e dal teste Marcheggiani ma anche da quanto dichiarato dalla curatrice allorché ha evidenziato di aver rimarcato alla Trulli che non era nei poteri della Trulli di far rientrare i mezzi, essendo questi oramai, formalmente, della curatela; affermazione che ha indotto la Trulli a bloccare il Marcheggiani che si era recato in Romania per riportare i mezzi.

Né da alcun atto emerge che la curatrice - dopo aver affermato che il rientro doveva avvenire su sua disposizione - si sia attivata per far giungere i mezzi in Italia, come avrebbe potuto fare ordinando, formalmente ed in modo specifico, alla Trulli, di procedere a questo rientro.

Sulla base di questi elementi non vi è la dimostrazione che la mancata restituzione dei beni indicati alla curatela sia frutto della volontà della Trulli di sottrarli ai creditori sociali.

La motivazione è stata redatta, ex art. 544 c.p.p. nel termine indicato nel dispositivo tenuto conto della complessità degli atti da esaminare e della contestuale presenza di altri provvedimenti da motivare.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

Assorbito il delitto di cui al capo b) in quello di cui al capo a) Assolve IANNOTTA Luciano dalle imputazioni lui ascritte per non aver commesso il fatto e TRULLI Alessia dalle imputazioni lei ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Latina, 26 ottobre del 2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Gian Luca SOANA